

**Convenzione per l'affidamento dell'incarico di Medico Competente ai sensi del
D. Lgs. n. 81/2008 - CIG: ZCC181540F**

L'anno duemilasedici, il giorno 4 del mese di gennaio, tra l'AM Service srl rappresentata dal Presidente Daniele Mobilia C.F. MBLDNL59A03643M ed il dott. Vito di Corcia, nato a Foggia (Fg) il 5. 01.1956 il e residente a Foggia alla Via Luigi Pinto 5, C.F. DCRVTI56A05D643S , si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

La presente Convenzione è finalizzata ad ottemperare ai compiti e agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 in materia di "Salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".

L'attività del medico competente deve essere svolta secondo quanto previsto dall'art. 39 del predetto Decreto. Si precisa che attualmente i dipendenti sono i seguenti:

1. Dipendenti n. 51.


ART. 2

L'incarico è subordinato alle condizioni della presente Convenzione ed affidato da AM Service srl e dal Professionista accettato in solido.

ART. 3

Il dott. Vito di Corcia, nella qualità di Medico Competente assume i seguenti obblighi:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale. Il RSPP dell'AM Service srl è l'architetto Massimiliano Belgioioso. Arch. Massimiliano Belgioioso – cell. 328/1439139 e-mail: architettobelgioioso@gmail.com;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. La sorveglianza sanitaria comprende:
 - la visita medica biennale per i lavoratori amministrativi e tecnici per esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;



- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e, con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dei rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi. L'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- j) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- k) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 4

L'AM Service srl si impegna a fornire i locali ove poter eseguire le visite mediche ed ove tenere, secondo la normativa di legge vigente, gli atti relativi ai singoli lavoratori.

ART. 6

L'AM Service srl, trimestralmente potrà richiedere al Medico Competente relazione sull'attività svolta.


ART. 7

La durata del presente disciplinare è stabilita in anni due a decorrere dal 4 gennaio 2016, con scadenza irrevocabile al 3 gennaio 2018, senza ulteriore preavviso.

ART. 8

Per detto servizio verrà corrisposto per ogni dipendente, l'importo di € 80/dipendente annuo, per visite stabilite dal Decreto n. 81/2008.

L'importo verrà corrisposto dopo l'emissione di regolare fattura nei confronti dell'AM Service srl. Il costo del servizio non dovrà superare € 4.080,00, ivi inclusi i costi per gli esami audiometrici e spirometrici, al netto delle ritenute di legge.



Il ricorso ad esami specialistici esterni richiesti dal Professionista, sarà contenuto nell'importo annuale di € 2.000,00 oltre 100/h oltre Iva per attività formative, informative, riunione periodica, visita sui luoghi di lavoro, collaborazione per redazione D.V.R.. Ogni deroga a quanto innanzi dovrà essere autorizzata da AM Service srl.

ART. 9

Il recesso dall'incarico da parte del Professionista nell'espletamento dell'incarico comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'AM Service srl per i danni provocati. Ove il recesso dell'incarico fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto al Professionista l'onorario ed il rimborso spese per prestazione parziale (con la percentuale riferita all'importo pattuito).

Qualora il Professionista si rendesse inadempiente, anche parzialmente, agli obblighi contrattuali, l'AM Service srl avrà la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, con effetto immediato, mediante comunicazione inviata allo stesso con lettera raccomandata, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

ART. 10

Ai fini della presente Convenzione, le parti eleggono domicilio presso la sede dell'AM Service srl in Foggia.

Tutte le controversie o vertenze connesse con l'esecuzione e l'interpretazione della presente Convenzione, saranno decise da un Ente di conciliazione designato dall'AM Service srl (o sportello di conciliazione della CCIAA).

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Foggia,

Il Professionista
(dott. Vito di Corcia)



Il Presidente
(Daniele Mobilia)

